

MPRA

Munich Personal RePEc Archive

The Italian Domestic Stability “Pact”: its Perspectives and Framework Issues

Pica, Federico and Amatucci, Angela and Villani, Salvatore

April 2009

Online at <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/29856/>
MPRA Paper No. 29856, posted 25 Mar 2011 07:42 UTC

Il «patto» di stabilità interno: le prospettive del «patto» e le questioni del contesto

di Federico Pica, Angela Amatucci e Salvatore Villani

Introduzione

Intendiamo discutere dei possibili andamenti delle grandezze aggregate della finanza dei Comuni dal punto di vista delle prospettive del patto di stabilità interno, considerati gli impegni finanziari dell'Italia (patto di stabilità e crescita)¹. Si tratta di andamenti che, nel tempo, appaiono consolidati. A fronte di essi è giusto porre una «situazione di catastrofe», una situazione, cioè, per usare il gergo dei fisici, in cui i parametri che descrivono l'attuale assetto sono, nel bene o nel male, radicalmente mutati.

Nel par. 1 sono presentati gli andamenti oggi in atto: naturalmente, l'analisi mostra valori tendenziali, con riferimento ai quali intendiamo indicare non altro che i caratteri della attuale situazione. Non si ha alcuna pretesa di produrre una previsione in senso tecnico, che si ridurrebbe ad essere oggi mero vaticinio. Le tendenze risultano tuttavia in modo chiaro, anche se potrebbero essere travolte dalle successive vicende (con natura di «catastrofe»).

Il nostro interesse, in questa ricerca, è duplice. *Da un lato*, risultano dai dati indicazioni a nostro avviso significative concernenti i «divari». Questi sono mostrati dalla spesa corrente pro capite (dagli impegni di spesa, dato che l'analisi è riferita ad andamenti di competenza) nelle due ripartizioni (Centro-Nord e Mezzogiorno, con esclusione delle Regioni a statuto speciale), nonché, e fortemente, dalle entrate correnti: in un contesto nel quale, come la SVIMEZ ha puntualmente mostrato in questi anni, il livello dei tra-

Codici JEL: H71; H72; H77.

¹ Il patto di stabilità e crescita, che risulta dal trattato di Maastricht, va tenuto distinto dal «patto» di stabilità interno, che per la maggior parte dei casi viene annualmente definito nella legge finanziaria e che è riferito agli Enti territoriali.

sferimenti erariali si è molto ridotto e tende ulteriormente a ridursi, l'incremento delle entrate mostra l'aumento del prelievo e cioè un maggiore «sforzo fiscale» per le collettività del Mezzogiorno.

Dall'altro lato, va posto il problema della tenuta degli equilibri di bilancio. Se in termini di competenza la situazione è negativa e tende al peggioramento, nel senso che gli impegni di spesa, sulla parte corrente del bilancio, vanno raggiungendo l'importo degli accertamenti di entrata, il che non consente l'ammortamento dei mutui, ciò non soltanto è di per sé ragione di preoccupazione, ma mostra difficoltà crescenti, per quanto concerne il «patto» di stabilità.

Nel par. 2 è condotta una analisi nella direzione della «catastrofe». Le ragioni per attendersi un drastico rivolgimento sono due: è possibile che i nuovi meccanismi che potranno essere introdotti in attuazione della delega di cui alla legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale (meccanismi su cui ci soffermiamo ampiamente nei punti 1.5 e 2.3) modificchino la situazione, assoluta e relativa, degli Enti; in secondo luogo, vanno considerati gli effetti, anche essi in più sensi «catastrofici», sul bilancio dei Comuni della crisi economica oggi in atto.

1. *Le tendenze*

1.1. L'analisi condotta in questo paragrafo ha alla base l'assunto che, in questi anni, i comportamenti finanziari dei Comuni si siano assestati, nelle due circoscrizioni d'Italia, su linee di tendenza consolidate. La questione concerne la competenza; è ben chiaro, peraltro, che la competenza ampiamente determina la cassa².

L'analisi è riferita agli anni dal 1999 all'ultimo degli esercizi con riferimento ai quali si dispone di dati di consuntivo (2007); essa concerne gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, nell'assunto che, per la parte corrente, gli uni e gli altri abbiano un grado elevato di attendibilità. Si ricorda al riguardo che, a partire dal 2007, ai fini del «patto» di stabilità interno ci si è orientati nella direzione dei saldi di bilancio, il che conduce al criterio della «competenza mista», che per la parte corrente corrisponde alla competenza finanziaria.

² Cfr. Stefania Torre, *Competenza e cassa nel sistema contabile degli Enti locali*, in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 1/2008.

Il lavoro è svolto su valori pro capite in euro correnti; data la finalità dell'indagine e diversamente da quanto correntemente è fatto in sede di *Rapporti SVIMEZ sull'economia del Mezzogiorno*, non si è ritenuto di tradurre gli importi in questione in euro a valore costante. È evidente, ad esempio, che l'importo di spesa a valore corrente dell'anno t è la grandezza che determina, attraverso le procedure di definizione e gestione del bilancio, l'importo corrispondente dell'anno $t+1$. Si ragiona, invece, a valore costante allorché ci si propone di valutare l'effettività della variazione in termini di servizi forniti ai cittadini, variazione che costituisce l'effetto dei meccanismi di bilancio, ma che, almeno nell'attuale situazione, non può effettivamente determinarne gli importi. Questa variazione è bene espressa dagli importi in euro a valore costante.

1.2. Sulla base di ragionamenti analoghi a quelli condotti nel lavoro di Stefania Torre, già citato, gli accertamenti e gli impegni al tempo t per le due ripartizioni si suppongono determinati da valori corrispondenti all'anno $t-1$ attraverso la relazione che segue:

$$x_t = \text{cost.} + \alpha x_{t-1}$$

Al riguardo, tra le numerose specificazioni del modello che abbiamo testato, è risultato preferibile, con elevato grado di attendibilità, quello cui si riferiscono le schede riportate in Appendice. Con riferimento ad esso, per gli accertamenti (acc) e gli impegni (imp) abbiamo ottenuto le equazioni che seguono (in euro pro capite a valore corrente).

Centro-Nord:

$$\text{Acc}_t = 149,64 + 0,81 \text{ Acc}_{t-1} \quad (R^2 = 0,63)$$

$$\text{Imp}_t = 149,01 + 0,82 \text{ Acc}_{t-1} \quad (R^2 = 0,66)$$

Mezzogiorno:

$$\text{Acc}_t = 103,71 + 0,86 \text{ Acc}_{t-1} \quad (R^2 = 0,71)$$

$$\text{Imp}_t = 106,13 + 0,86 \text{ Acc}_{t-1} \quad (R^2 = 0,76)$$

1.3. *La situazione dei divari.* Le quattro relazioni proposte nel punto 1.2 sono rappresentate nelle Figg. 1 e 2.

Nella Fig. 1 sono riportate le due rette, ottenute per interpolazione (cfr. le Figg. A1 e A2 dell'Appendice), riferite agli accertamenti di entrata. Per una migliore lettura, in particolare riferita




FIG. 1. Accertamenti di entrata dei Comuni italiani distinti per ripartizione (anni 1999-2007; valori pro capite in euro correnti)




FIG. 2. Impegni di spesa dei Comuni italiani distinti per ripartizione (anni 1999-2007; valori pro capite in euro correnti)

alla pendenza della retta, sull'asse delle ascisse il valore 0 è fatto uguale ad un importo pari a 501 euro; sull'asse dell'entrate, ad un importo pari a 431 euro. Si nota chiaramente dalla figura che la distanza tra le due rette tende a ridursi fino a tal punto che il dato riferito al Mezzogiorno coincide con quello concernente

TAB. 1. *Entrate e spese correnti pro capite, per competenza, in euro a valore corrente (1999 e 2007: valori effettivi; 2011 e lungo periodo: valori risultanti dalle equazioni del punto 1.2 del testo)*

	1999		2007			2011			Lungo periodo		
	Euro	Italia = 100	Euro	Italia = 100	1999 = 100	Euro	Italia = 100	1999 = 100	Euro	Italia = 100	1999 = 100
Centro-Nord											
Accertamenti	793,0	108,3	810,0	105,5	102,1	797,0	103,6	100,5	813,0	102,9	102,5
Impegni	761,0	109,7	814,0	105,6	107,0	822,0	104,2	108,0	823,0	102,5	108,1
Saldo	32,0	n.s.	-4	n.s.	n.s.	-25	n.s.	n.s.	-10	n.s.	n.s.
Mezzogiorno											
Accertamenti	582,0	79,5	660,0	85,9	113,4	607,0	90,3	119,8	730,0	92,4	125,4
Impegni	549,0	78,4	659,0	85,5	120,0	704,0	89,2	128,2	752,0	93,6	137,0
Saldo	33,0	n.s.	1,0	n.s.	n.s.	-7	n.s.	n.s.	-22	n.s.	n.s.
Italia											
Accertamenti	732,0	100,0	768,0	100,0	104,9	769,0	100,0	105,1	790,0	100,0	107,9
Impegni	700,0	100,0	771,0	100,0	110,1	789,0	100,0	112,7	803,0	100,0	114,7
Saldo	32,0	n.s.	-3	n.s.	n.s.	-20	n.s.	n.s.	-13	n.s.	n.s.

Fonte: Dati forniti dal Ministero dell'Interno, riferiti ai Comuni appartenenti a Regioni a statuto ordinario. Elaborazioni SVIMEZ.

il Centro-Nord. I valori di cui alla Fig. 1 sono *a*-temporali, dato che l'interpolazione da noi eseguita è di tipo *cross-section*. Va per altro verso rilevato che, nel tempo, come mostrano le Tabb. 2 e 3, i valori (in euro a valore corrente) di accertamenti ed impegni pro capite crescono in tutte le Regioni e circoscrizioni, sicché una lettura *time series* delle figure ha, almeno sul piano intuitivo, una sua plausibilità.

Il fenomeno mostrato in Fig.1 è ben chiaro: a maggiori valori dell'accertamento del periodo $t-1$ (e cioè, anche, man mano che ci si allontana dall'anno 0) corrisponde un divario via via minore tra importi riferiti alla circoscrizione del Centro-Nord e importi riferiti al Mezzogiorno. Tutto ciò risulta con chiarezza dalla Tab. 1: gli accertamenti di entrata, al 1999, «valgono» (dati effettivi) per il Mezzogiorno il 73,4% rispetto a quelli del Centro-Nord; risulta, pertanto, il divario del 30%; il dato corrispondente (dati stimati) sul lungo periodo mostra, invece, un divario del 10% (Mezzogiorno, rispetto al Centro-Nord, pari all'89,8%). Come risulta dalla tabella, l'incremento tendenziale delle entrate è pari, per gli anni a partire dal 1999, per competenza, al 25,4% nel Mezzogiorno, contro il 16,9% del Centro-Nord. Questo effetto è ottenuto (si va ottenendo in via sistematica, a partire dal 1991: cfr. il *Rapporto SVI-MEZ 2009 sulla situazione economica del Mezzogiorno*, spec. p. 292 e Tab. 12 a p. 289) attraverso incrementi assai forti del prelievo.

1.4. Come risulta dalla Fig. 2 e dalla Tab. 1 sul lato della spesa le osservazioni formulate con riferimento alla Fig.1 sono confermate. Anche in questo caso, vi è un robusto scarto iniziale, a sfavore del Mezzogiorno, che sul lungo periodo è compensato da maggiori incrementi (variazioni del 37,0%, contro l'8,1% del Centro-Nord). Anche a questo riguardo, l'effetto consiste in una robusta riduzione dei divari.

1.5. *La tenuta dei bilanci*. I dati di Tab. 1 confermano le osservazioni già anticipate. È fin da ora, e cioè dal 2007, in questione il principio del pareggio di situazione economica dei bilanci, quale è enunciato nel comma 6 dell'art. 162 del TUEL³. In termini economici, la violazione del principio comporta, sul lungo periodo, che sia compromessa l'economicità delle gestioni locali. Il fenomeno

³ La norma è riferita alle previsioni di competenza e stabilisce che le spese correnti, sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e altri prestiti obbligazionari non possono essere superiori alle entrate correnti.

TAB. 2. *Accertamenti di entrata per regione e per ripartizione (valori pro capite, effettivi e previsti, in euro correnti) (a)*

Regioni	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2011
Piemonte	682,17	728,79	651,76	696,05	719,27	872,95	841,80	758,03	742,64	709,66	754,04
Lombardia	763,75	767,63	873,84	1.011,84	968,25	985,13	1.095,77	1.284,12	1.031,90	983,96	872,11
Liguria	869,73	941,98	770,65	888,54	877,26	1.003,99	914,22	884,72	823,46	816,31	799,95
Veneto	659,37	666,12	565,92	609,88	660,81	657,38	615,33	638,10	623,08	583,89	699,90
Emilia Romagna	850,31	851,25	694,32	705,17	753,70	779,95	718,57	770,26	729,72	752,38	772,43
Toscana	800,10	824,98	673,34	741,50	775,05	815,93	841,87	905,58	746,21	767,08	778,76
Umbria	892,96	800,80	833,06	877,77	890,40	1.018,13	1.142,24	1.054,96	880,93	814,66	799,24
Marche	765,47	771,52	828,19	754,22	773,93	765,86	722,23	734,48	700,97	671,21	737,48
Lazio	796,93	891,19	722,90	690,89	790,31	964,81	930,79	843,65	829,14	890,92	832,06
Abruzzo	597,12	616,66	529,32	558,80	571,94	595,81	651,90	743,70	651,76	642,10	686,80
Molise	586,97	613,78	539,70	573,63	612,22	675,98	758,16	801,58	764,07	810,26	778,79
Campania	599,95	622,81	550,71	575,34	650,04	670,78	724,25	708,64	721,46	725,39	732,36
Puglia	474,47	505,77	431,94	501,36	532,83	530,36	678,70	681,76	606,83	543,22	632,71
Basilicata	588,33	643,14	691,44	714,55	835,71	839,12	773,03	819,25	767,25	763,68	753,31
Calabria	555,72	572,53	509,98	559,70	583,55	538,18	637,03	689,54	662,00	664,97	699,31
Centro-Nord	766,95	793,04	734,22	788,50	811,24	875,82	883,33	922,90	820,62	809,66	797,08
Mezzogiorno	556,23	581,78	514,29	556,08	606,60	611,68	694,82	708,18	676,30	659,98	696,58
Italia	705,59	731,75	670,64	721,57	752,33	800,20	829,69	862,12	780,08	767,83	769,00

(a) I valori previsti relativi all'anno 2011 sono stati calcolati tenendo conto della popolazione del 2007.

Fonte: Ministero dell'Interno.

TAB. 3. *Impegni di spesa per regione e per ripartizione (valori pro capite, effettivi e previsti, in euro correnti) (a)*

Regioni	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2011
Piemonte	645,44	705,45	668,48	705,26	727,68	887,64	860,35	772,26	750,00	720,47	779,29
Lombardia	711,73	712,82	891,88	1.026,69	983,06	1.000,47	1.109,05	1.299,03	1.045,49	994,46	903,17
Liguria	829,13	895,83	781,52	896,58	875,17	1.008,00	922,24	888,79	828,66	816,01	822,49
Veneto	621,79	631,58	572,10	617,16	666,01	668,38	616,86	653,23	632,87	584,31	717,73
Emilia Romagna	799,32	814,39	705,73	710,04	756,62	784,95	727,01	779,14	738,61	754,34	794,60
Toscana	759,43	778,88	681,84	745,89	774,81	819,86	847,74	911,26	751,06	766,05	799,90
Umbria	846,79	763,97	841,52	879,28	895,19	1.033,72	1.151,38	1.060,58	888,10	801,94	816,13
Marche	716,53	730,33	835,57	757,52	777,68	768,52	725,01	746,09	705,58	671,75	757,26
Lazio	928,57	915,92	739,28	698,54	800,03	944,18	957,57	866,32	839,10	894,73	858,08
Abruzzo	556,22	588,04	536,85	563,51	575,04	602,72	652,82	747,81	657,12	642,62	694,92
Molise	550,70	570,35	544,61	578,24	618,47	683,89	731,29	812,23	771,88	805,16	783,83
Campania	559,15	580,25	554,70	582,67	652,63	674,72	726,88	711,60	726,12	722,13	738,41
Puglia	450,72	483,33	442,94	506,26	535,07	527,97	686,23	672,45	608,84	545,07	641,56
Basilicata	557,12	617,24	703,36	718,60	846,21	847,34	779,40	825,88	769,91	761,04	759,69
Calabria	522,19	546,96	517,01	564,70	586,68	544,29	641,68	694,33	661,92	661,57	705,28
Centro-Nord	749	761,27	747,54	797,22	818,82	881,73	895,59	936,41	830,05	814,21	821,67
Mezzogiorno	521,91	549,46	521,43	561,92	609,63	614,66	698,47	708,29	679,57	658,51	703,61
Italia	682,75	699,81	682,18	729,47	758,60	805,26	839,50	871,84	787,78	770,70	788,68

(a) I valori previsti relativi all'anno 2011 sono stati calcolati tenendo conto della popolazione del 2007.

Fonte: Ministero dell'Interno.

risulta peraltro ampiamente dalla Tab. 1: prevale sulla parte corrente del bilancio il segno meno, sia pure per valori modestissimi. Ne segue che il pareggio di situazione economica, a consuntivo, non è rispettato.

1.6. Le equazioni da noi proposte nel punto 1.2 consentono di determinare il dato strutturale, nel senso che già abbiamo indicato nell'*Introduzione*: questo dato è riferito ad un valore $t \rightarrow \infty^4$. Esso è posto a confronto con il valore corrispondente per $t=0$ (1999). I dati di cui si tratta sono mostrati alla Tab. 1.

È in ogni caso agevole, a partire dalle quattro equazioni del punto 1.2, mostrare la struttura dei diversi comportamenti sul territorio, peraltro già chiara dal lavoro di Stefania Torre: il Centro-Nord rientra da una situazione tendenziale di disavanzo nella gestione corrente (evidentemente finanziato con avanzi pregressi o con gli altri mezzi che la legge consente) attraverso tassi significativamente minori di variazione percentuale delle spese (e delle entrate): l'«aggiustamento» dal tempo t al tempo $t+1$ vale il 68% per il Centro-Nord e il 72% per il Mezzogiorno. La pressione del fabbisogno impone, invece, ai Comuni meridionali un più elevato incremento del livello di spesa, che è finanziato da un maggiore sforzo fiscale: sul lato delle entrate l'aggiustamento percentuale è, nelle due ripartizioni, rispettivamente del 69% e del 72%. Il risultato di tutto ciò è una compromissione crescente delle condizioni dell'equilibrio finanziario: a regime (cfr. Tab. 1), in entrambe le ripartizioni, gli impegni di spesa corrente superano – anche se di poco – gli accertamenti di entrata. Ne segue, come già abbiamo avvertito, un disavanzo generalizzato di situazione economica; sulle entrate correnti va finanziato, infatti, non soltanto la spesa corrente, ma anche l'ammortamento dei mutui, per il quale evidentemente nella situazione che si è mostrata non sussiste alcun margine.

Per altro verso, la situazione tendenziale (strutturale) mostra un'attenuazione dei «divari». Questo effetto è ottenuto (si va ottenendo in via sistematica, a partire dal 1991: cfr. il *Rapporto SVI-*

⁴ Il limite delle quattro espressioni indicate al punto 1.2, date x la variabile dipendente, a la costante e b la pendenza, poiché $b < 1$, risulta nei quattro casi pari a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[b^n x_0 + a \frac{1 - b^n}{1 - b} \right] = \frac{a}{1 - b}$$

I valori corrispondenti dei parametri a e b risultano dalle Schede riportate in Appendice.

MEZ 2009 *sull'economia del Mezzogiorno*, spec. p. 292 e Tab. 12 a p. 289) attraverso incrementi assai forti del prelievo.

1.7. Un saggio in realtà non recente, prodotto dal gruppo di studiosi che fa capo a Paolo Bosi⁵, aiuta a comprendere in quale senso le tendenze di medio periodo, riferite agli andamenti delle spese e delle entrate dei Comuni, influiscano nella situazione attuale (che è dominata, per la parte corrente dei bilanci, dal saldo di competenza, *correttamente definito*), nel senso di compromettere la situazione degli Enti (delle collettività) più poveri.

Dicono gli autori citati⁶ quanto segue:

Uno dei principali limiti dell'attuale formulazione del patto di stabilità interno è che l'obiettivo assegnato ai singoli enti viene definito con riferimento ad un saldo di bilancio registrato [in cenni precedenti].

Ciò avrebbe però senso solo se l'anno di riferimento potesse essere considerato rappresentativo di una situazione finanziaria correttamente assestata nella definizione dei fabbisogni di spesa e/o nell'adeguatezza dello sforzo fiscale.

Se l'insieme [delle risorse attribuite dallo Stato attraverso compartecipazioni e fondo perequativo] è adeguato per fare fronte agli specifici fabbisogni di spesa imputati alle funzioni assegnate agli enti decentrati che non si ritiene l'ente decentrato debba e possa coprire attraverso ricorso alla propria autonomia tributaria (garantita anche da adeguati interventi perequativi della capacità fiscale), il saldo sperimentato nell'anno di riferimento può assumere un significato normativo, quale saldo dell'anno zero.

Al contrario, nella situazione attuale, non si ha alcuna garanzia che l'insieme di trasferimenti e compartecipazioni riconosciuto sia quello che consente all'ente locale di compensare strutturalmente i divari nei fabbisogni di spesa e di distribuzione delle basi imponibili, mettendolo cioè correttamente in grado di svolgere i suoi compiti, quanto meno ad un livello standard.

Ciò che è accaduto in questi anni è che, per gli Enti a minore capacità fiscale, i minori livelli di spesa (quali risultano per il Mezzogiorno dalle espressioni di cui al punto 1.2) comportano una sottodotazione di risorse rispetto al fabbisogno riferito ad un livello standard dei servizi. Il tentativo degli Enti di accrescere il livello delle prestazioni, nelle precedenti versioni del «patto», è stato menzionato come «vizioso». Invece, i Comuni dei territori più ricchi dispongono di risorse superiori al fabbisogno. Essi sono stati, pertanto, nelle condizioni di ridurre la spesa e di ridurre altresì la pressione fiscale sui cittadini.

⁵ Cfr. P. Bosi, M.C. Guerra e M. Matteuzzi, *Patto di stabilità e crescita e Patto di stabilità interno: lezioni dall'Europa e proposte di riforma nella prospettiva della Finanziaria 2004*, Modena, CAAP, Centro di analisi delle politiche pubbliche, 28 novembre 2003.

⁶ *Ibidem*, pp. 9-10.

Nell'attuale situazione, la tendenza indicata persiste.

2. *Le modificazioni del contesto*

2.1. La prima delle due questioni che intendiamo porre in questo secondo paragrafo concerne i contenuti della legge 42/2009, pertinenti rispetto alle problematiche del «patto» di stabilità interno.

In realtà, nella legge delega sul federalismo fiscale questo tema è ampiamente considerato. Si tratta delle norme cui è fatto riferimento nei punti 2.1 e 2.2, le quali concernono i comportamenti che si assumono dovuti dagli Enti tenuti al «patto».

Sono separatamente discusse (punti 2.3 e 2.4) le questioni dell'*enforcement* dei contenuti del patto (sanzioni) ed un importante contenuto innovativo (punti 2.4-2.7), riferito alla *golden rule*.

2.2. Hanno ad oggetto, in via generale, l'impianto delle norme concernenti il «patto» le disposizioni che seguono:

– all'art. 2, comma 2, lettera *b*), è indicato tra i principi e criteri direttivi generali «il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali»;

– lo stesso articolo e comma, alla lettera *g*), stabilisce «l'adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita», stabilito in sede Ue;

– alla lettera *b*) del medesimo comma è specificato che «la registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali partite ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita»;

– all'art. 5, comma 1, lettera *a*), è stabilito che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica «concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale ed indebitamento»;

– all'art. 18, comma 1, è attribuito al Governo il compito di proporre «previo confronto e valutazione congiunta in sede di

Conferenza unificata, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte [tra l'altro] a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle Regioni e degli enti locali»;

– all'art. 27, comma 1, gli impegni risultanti dal «patto» di stabilità interno e dall'assolvimento degli obblighi comunitari sono posti a carico, altresì, delle Regioni a statuto speciale;

– infine, all'art. 28, comma 1, è conclusivamente affermato che «l'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita».

2.3. In realtà, l'insieme dei precetti elencati nel punto 2.2 *non aggiunge nulla* ad un impianto che si è andato consolidando, a partire dal 1998, in Italia e che può essere, come di fatto è, modificato annualmente, tra l'altro, in sede di legge finanziaria. Va detto al riguardo che la legge delega 42/2009, pur pregevole ed autorevole, non è sopraordinata rispetto alla legislazione che sarà prodotta successivamente ad essa.

La norma di cui all'art. 28, citato, è in questo contesto assai peculiare: è difficile comprendere quale contenuto prescrittivo possa avere l'onere, riferito al futuro e presumibilmente posto a carico dello Stato (che reca, nella materia, le preminenti responsabilità), di non dare luogo, in sede d'attuazione della riforma, a situazioni non compatibili con gli impegni europei. Ciò forse significa che ove plausibilmente si dimostri, ad esempio, che le soluzioni in materia di «adeguata perequazione» impediscono appropriati equilibri finanziari, le specificazioni di cui ai decreti delegati, per la materia, possano essere censurate dalla Corte costituzionale per violazione della delega?

2.4. Si presenta ugualmente povero di utili elementi l'insieme di norme contenuto nella legge delega, riferito alle sanzioni per inadempienze concernenti il «patto». Anche a loro riguardo vale l'osservazione generale già formulata: si tratta di norme che il Parlamento annualmente emana con provvedimenti che, rispetto alla legge delega, sono di pari rango; pertanto, se sul piano del merito non risultano contributi effettivamente significativi, i contenuti della legge delega e quelli stessi dei decreti delegati saranno privi di effetto.

Ciò vale, per la materia discussa in questo paragrafo (adempi-

menti e relative sanzioni), con una eccezione. Essa concerne la lettera *b*) dell'art. 2, comma 2, della legge delega, in cui è attribuito alla sede dei decreti delegati il compito di individuare

i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata e coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, [sarà individuato] un termine entro il quale Regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e saranno previste sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine; [dovranno essere individuati] i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle Regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni, a carico dell'Ente in caso di mancato rispetto di tale termine.

Si profila in tal modo, sia pure al limitato fine di assicurare il rispetto del «patto», una riforma dei bilanci degli enti territoriali, che appare, nel contesto, del tutto appropriata.

Invece, le altre norme concernenti adempimenti e sanzioni contengono gli ingredienti consueti, in termini di vincoli e sanzioni a carico della collettività in cui si verificano le violazioni del «patto», collettività che, in via generale, non ne hanno *alcuna* colpa e addirittura non ne possono avere consapevolezza. Sono altresì previsti premi per i «virtuosi», cioè per gli Enti a maggiore capacità fiscale in cui è più agevole tenere conto dei vincoli ed in cui in questi anni l'effetto della norma in termini di contenimento della spesa ha potuto essere largamente anticipato. Si tratta delle norme che seguono:

– all'art. 2, comma 2, lettera *z*), con riferimento ai contenuti dei decreti delegati, è indicata tra i principi e criteri direttivi, tra l'altro «la premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari»; è stabilita altresì, «la previsione che le sanzioni di cui alla lettera *z*) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica» (cfr. l'art. 2, comma 2, lettera *a*));

– l'art. 17, comma 1, lett. *b*), stabilisce che con i decreti delegati debba essere assicurato

il rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna Regione e ciascun ente locale; dovranno altresì determinarsi i parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

– si ribadisce ancora, all'art. 17, comma 1, lettera *b*), che con i decreti delegati dovrà essere introdotto,

nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

Si profila, in tal modo, a regime un sistema di sanzioni a carico delle collettività più povere, punite per effetto di un regime politico che produce una qualità di amministratori pubblici del tutto vergognosa, e per di più sanzionate con una più elevata pressione fiscale e con vincoli riferiti ai servizi. Vi è spazio, fortunatamente, nell'art. 17, da ultimo citato, per una considerazione dei soggetti i quali abbiano effettivamente commesso le irregolarità di cui si tratta. Abbiamo imparato in questi decenni, tuttavia, che norme di questa natura, affidate al sistema giudiziario civile, amministrativo ed eventualmente contabile d'Italia, sono destinate a produrre effetti del tutto insufficienti e precari.

2.5. Vi sono, nel testo dell'art. 17, comma 1, lett. *b*), che abbiamo riportato, difficoltà che appaiono dovute a mera svista: l'espressione «obiettivi del conto consuntivo» è imprecisa. Evidentemente, gli obiettivi riferiti al «patto» sono dettati nelle leggi dello Sta-

to e specificati dall'Ente nel *bilancio di previsione* e nelle sue variazioni, come in questi anni è stato sistematicamente stabilito.

Se l'espressione «del conto consuntivo» fosse semplicemente espunta ciò non produrrebbe alcun danno; è del tutto chiaro, infatti che il raggiungimento degli obiettivi dovrà essere rilevato a consuntivo, anche se ciò non significa, per necessità, che la sede del riscontro debba essere il conto consuntivo (che, peraltro, mostra termini in grave ritardo rispetto a ciò che occorre); perciò, la specificazione, dettata al legislatore delegato, è del tutto inutile. Essa rischia, per di più, di essere dannosa, ove semplicemente sia intesa nel senso che la procedura concernente la verifica dei comportamenti finanziari, ai fini del «patto», non debba avere altra sede che il conto consuntivo⁷.

2.6. Il contenuto effettivamente utile ed innovativo, riferito al «patto» di stabilità interno, che è recato dalla legge delega consiste nell'introduzione, al livello regionale, di regole di *golden rule*. Rileva anzitutto l'indicazione, ben chiara, dell'art. 17, comma 1, lett. c), in cui tra i principi e criteri direttivi nell'esercizio della delega si indica l'impegno di assicurare il raggiungimento

degli obiettivi nei saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

Più complicata e controvertibile è la regola stabilita nell'art. 12, comma 1, lett. l), della legge delega. Si dice in detta lettera l) che con i decreti delegati occorrerà stabilire

che la legge statale, nell'ambito della premialità ai Comuni e alle Province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto

⁷ Vi è, al riguardo, una notazione importante proposta da Antonio Brancasi (cfr. *Il controllo finanziario e contabile sugli Enti locali*, relazione presentata al Convegno su «I controlli sulle autonomie nel nuovo quadro istituzionale», Varenne 21-23 settembre 2006) che merita di essere ricordata. Dice Brancasi che, nel caso di obiettivi definiti per *target* e cioè nel caso «della imposizione all'Ente di un risultato da raggiungere, il controllo dovrebbe riguardare semplicemente il rispetto del vincolo e vi è semmai da accertare, non tanto le cause dell'eventuale mancato conseguimento dell'obiettivo ed i componenti che avrebbero permesso di conseguirlo (perché in questo modo verrebbe indotto il legislatore ad imporre comportamenti piuttosto che obiettivi), quanto invece è necessaria la verifica che l'obiettivo fosse effettivamente realizzabile».

capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

L'interpretazione immediata della norma di cui alla lettera l) dell'art. 12 rischia di essere quella che ove si tratti di spese in conto capitale di enti locali finanziata con trasferimenti della Regione ad altri enti locali non si applichino (all'Ente beneficiario) le regole del «patto» di stabilità interno. In un sistema che sempre di più si muove nella direzione dei saldi, e cioè in conformità al patto di stabilità e crescita stipulato in sede Ue, ciò che conta è il finanziamento con debito: perciò, l'interpretazione anzidetta rende del tutto nullo il contenuto della norma.

Invece, l'interpretazione appropriata è altra: supponiamo che, in una certa Regione, il «disavanzo» complessivamente consentito sia di 100: il disavanzo, e cioè il debito (eventualmente il mutuo), non può che essere riferito a spese d'investimento, dati i vincoli di legge, e anche il vincolo di norma costituzionale, che sono in atto. Supponiamo che su 100 la quota ammissibile attribuita ad un certo Ente sia 20. Se la Regione, o altro ente locale, «rende disponibile» sulla sua quota di debito ammesso l'importo mutuabile di 10, questo importo si pone fuori dal vincolo, riferito al saldo, del «patto» di stabilità interno, sicché l'Ente beneficiario potrà indebitarsi per 30. Ha senso che tutto ciò sia definito dalla Regione con legge regionale, di ridefinizione dei vincoli, all'interno dell'importo 100 risultante dalla legge statale. Per gli Enti che insistono sul territorio regionale sarà necessaria una attività di «concertazione», come indica appropriatamente l'art. 17, comma 1, lettera c), già citata; sarà buona cosa, cioè, che il ridisegno sia accettato, con appropriata contropartita, dalle parti in causa.

2.7. Con le norme che abbiamo riportato la legge delega apre (ed anzi, ha già fin da ora aperto) una prospettiva di regionalizzazione del «patto», nel senso che le Regioni, limitatamente alle spese in conto capitale, possono attribuire le risorse necessarie a ciascun ente locale, secondo le sue effettive esigenze di spesa. I relativi vincoli dovranno essere specificati, come abbiamo detto ampiamente, al livello regionale. In sintesi, ciascuna Regione potrebbe «cucirsi addosso» (potrebbe «cucire addosso» agli Enti che insistono sul suo territorio) un proprio «patto», operazione con riferimento alla quale la norma in esame può costituire un saldo appiglio normativo.

Se è consentito alle Regioni di introdurre vincoli sulla spesa in

conto capitale, le si conferisce di fatto la facoltà di introdurre regole *golden rule*, da tempo proposte in sede di «Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale», nel senso che sarà discusso nel seguente punto 2.8. Sotto un ulteriore aspetto, la responsabilizzazione potrebbe rendere possibile di far rientrare nel «patto» i Comuni più piccoli, il che è in via generale opportuno.

2.8. Una notevole parte dei principi su cui si basa la legge delega 42/2009 per la materia qui discussa risulta dalle proposte dell'Alta Commissione, le quali in più punti ricalcano valutazioni formulate in sede SVIMEZ. I contenuti proposti dall'Alta Commissione possono essere sintetizzati nel modo che segue:

a) valenza triennale del patto o almeno valenza uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato e del DPEF;

b) coerenza degli obbiettivi del «patto» interno con quello europeo; conseguentemente, in caso di modifica di quest'ultimo da parte del Consiglio d'Europa, il Governo dovrebbe provvedere a modificare il «patto» interno in maniera coerente, sentito il parere della Conferenza Unificata o di un altro organismo di coordinamento;

c) definizione, prima dell'approvazione del DPEF e della legge finanziaria, degli obbiettivi del «patto» di concerto tra lo Stato e gli enti territoriali nell'ambito della Conferenza Unificata o in seno ad un altro organismo di coordinamento;

d) introduzione della possibilità di una compensazione infraregionale: dovrebbe essere attribuita, secondo l'Alta Commissione, alla Regione la facoltà di consentire che alcuni enti locali, ricadenti nel suo territorio, non rispettino il vincolo del «patto», sempre che questo comportamento trovi compensazione da parte di altri Enti, sicché l'obbiettivo sia centrato al livello di aggregato regionale.

L'autorizzazione e la gestione del fenomeno della compensazione infraregionale spetterebbero alla Regione, la quale svolgerebbe, unitamente al Ministero dell'economia, funzioni di monitoraggio sulla finanza locale. Non sembra, che alle Regioni si possa attribuire una funzione di controllo della finanza locale poiché le Regioni a statuto ordinario non hanno alcun potere sanzionatorio nei confronti dei Comuni; al contrario lo Stato dispone di un potere ben incisivo che può giungere fino all'esercizio di poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione.

2.9. L'ipotesi di regolarizzazione del «patto» è stata verificata anche in un recente studio⁸, ove è mostrato che in ciascuna Regione vi è un gruppo di enti locali virtuosi, ovvero rispettosi delle norme contenute nel «patto», che compensano i risultati ottenuti dagli Enti meno virtuosi. In particolare, per l'anno 2005 è stato osservato nei bilanci comunali un fenomeno di *overshooting*: i Comuni virtuosi registrano saldi ampiamente positivi i quali superano i deficit dei Comuni meno virtuosi. Questo risultato appare particolarmente rilevante in alcune Regioni del Nord (Lombardia e Veneto) e del Centro (Toscana e Lazio). I medesimi risultati non si riscontrano nelle Regioni del Sud. Il fenomeno di *overshooting* comporta che, nel periodo considerato, si è ottenuto in termini di rispetto del patto un risultato migliore di quello che si sarebbe verificato nell'ipotesi di una introduzione del principio di compensazione infraregionale.

3. *La seconda ragione di «catastrofe»: la finanza locale e la crisi*

Effettivamente, la crisi economica dell'agosto 2008 appare superata. La testimonianza decisiva appare la ripresa del Dow Jones dal livello di 8.500 al livello di circa 10.000, consumata negli ultimi mesi. Ciò, tuttavia, non significa che i problemi siano risolti. Occorre guardarsi, infatti, dal paradosso delle medie: se una grandezza si riduce del 50% (passa da 100 a 50, come è in effetti accaduto per le quotazioni azionarie, in Italia) e poi cresce del 50%, ciò non vuol dire che essa è tornata al punto di partenza (essa è andata da 50 a 75, nel banale esempio proposto). Negli ultimi dodici mesi, in Italia, le quotazioni azionarie si sono ridotte dell'8%, il che potrebbe sembrare poca cosa: il punto è, *tuttavia*, che il riferimento è all'ottobre 2008, allorché già la crisi aveva manifestato drammaticamente i suoi effetti.

Naturalmente, il problema non è quello di ritornare ai valori *quo ante*: ciò che conta è che il sistema ritrovi un sostanzioso sentiero di sviluppo, a partire dagli attuali valori. La prognosi, al riguardo, è del tutto incerta. C'è da attendersi una lunga stagnazione degli investimenti, dei consumi, dell'occupazione. La crisi è, in tal caso, superata, ma il malato non è guarito.

⁸ Cfr. *La Finanza locale in Italia*, Rapporto ISAE, 2008.

In questo contesto, vi è per la finanza locale una seconda ragione di «catastrofe». I vincoli di patto di stabilità e crescita stipulato in sede Ue costringono ad un rigido controllo delle grandezze finanziarie. Questo controllo è, per sua natura, prociclico. In situazione di depressione, tutto ciò aggrava il quadro macroeconomico. Valgono, per lo specifico degli Enti territoriali, le proposizioni che seguono:

a) Le entrate di cui gli Enti hanno la titolarità sono, in via diretta o indiretta, funzione del reddito; oppure, allorché il reddito si riduce, si riducono, altresì, le entrate dello Stato il che induce lo Stato a ridurre, per cassa e/o per competenza, i trasferimenti.

b) Le spese degli Enti variano nella stessa direzione in cui variano le entrate. Se le entrate correnti si riducono, non solo si riducono le spese correnti, ma si riducono anche le risorse su cui l'Ente ritiene di poter far conto, per affrontare gli oneri di ammortamento dei debiti che decida di contrarre. Vi è inoltre vincolo (cfr. l'art. 204 del TUEL) che fa dipendere la capacità di indebitamento dell'Ente dall'importo delle entrate correnti. Tutto ciò produce un decremento aggiuntivo delle spese di investimento.

c) Vi è un effetto diretto, a partire dal reddito, sul livello delle spese locali. Variazioni negative del reddito comportano una minore domanda di beni privati complementari rispetto a beni prodotti dagli Enti territoriali, oppure in via diretta riducono la domanda di servizi che questi Enti offrono gratuitamente.

I fenomeni descritti comportano che in una situazione di depressione, quale è quella che in Italia ci prepariamo a vivere, le spese locali si riducano in misura maggiore rispetto alle entrate. Questi movimenti accrescono la tendenza alla riduzione della domanda aggregata e in tal modo aggravano la deflazione.

Vi è, perciò, ogni ragione di ritenere che (di auspicare che) incisivi meccanismi abbiano in un prossimo futuro a modificare il ruolo della finanza locale, da *prociclico* ad *anticiclico*. Valgono, in una incerta prospettiva temporale, le disposizioni della legge 42/2009. Possono valere, allorché saranno in via definitiva approvati, i contenuti della legge di contabilità e finanza pubblica (cfr. l'art. 9, commi 6 e 7), che qui di seguito si riportano.

Comma 6. Il ricorso al debito, per la spesa in conto capitale, da parte di uno o più enti territoriali, in misura eccedente il limite stabilito dalla applicazione all'ente stesso del Patto di stabilità interno vigente, è autorizzato, nell'ambito di ciascuna regione, ai sensi del comma 7, a condizione che venga compensato da un

corrispondente minore ricorso al debito da parte di uno o più enti territoriali della stessa regione.

Comma 7. Le Regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle Regioni stesse, e coordinano la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei Comuni e delle Province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della Regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

Rispetto all'art. 17, comma 1, lett. *c*), della legge 42/2009 (cfr. il punto 2.4), occorre considerare che le norme della legge di contabilità e finanza pubblica potranno essere di immediata applicazione, mentre per quelle della legge delega si dovrà attendere che vengano emanati i decreti delegati; inoltre, nella legge delega è fatto riferimento alla «previa concertazione» con gli enti locali, concertazione che, a ragione o a torto, la legge di contabilità non richiede.

Appendice




FIG. A1. Accertamenti di entrata dei Comuni del Centro-Nord (anni 1999-2007; valori pro capite in euro correnti)




FIG. A2. Accertamenti di entrata dei Comuni del Mezzogiorno (anni 1999-2007; valori pro capite in euro correnti)




FIG. A3. Impegni di spesa dei Comuni del Centro-Nord (anni 1999-2007; valori pro capite in euro correnti)




FIG. A4. Impegni di spesa dei Comuni del Mezzogiorno (anni 1999-2007; valori pro capite in euro correnti)

Scheda 1. Accertamenti di entrata dei Comuni del Centro-Nord
(valori pro capite in euro correnti).

Stime Pooled OLS, usando 81 osservazioni – Incluse 9 unità
cross section. Lunghezza serie storiche=9 – Variabile dipendente:
Accert

	Coefficiente	Errore Std.	Rapporto t	p-value	
Const	149,644	57,5111	2,6020	0,01106	**
Acc_t_1	0,81595	0,070061	11,6463	<0,00001	***
Media var. dipendente		811,1360	SQM var. dipendente		133,0379
Somma quadr. residui		521152,9	ES della regressione		81,22113
R-quadro		0,631935	R-quadro corretto		0,627276
F(1, 79)		135,6360	P-value(F)		7,99e-19
Log-verosimiglianza		-470,0927	Criterio di Akaike		944,1854
Criterio di Schwarz		948,9743	Hannan-Quinn		946,1067
rho		0,011307	Durbin-Watson		1,911317

Scheda 2. Accertamenti di entrata dei Comuni del Mezzogiorno
(valori pro capite in euro correnti)

Stime Pooled OLS, usando 54 osservazioni – Incluse 6 unità
cross section
Lunghezza serie storiche=9 – Variabile dipendente: Accert

	Coefficiente	Errore Std.	Rapporto t	p-value	
Const	103,713	48,688	2,1302	0,03791	**
Acc_t_1	0,858049	0,0760443	11,2835	<0,00001	***
Media var. dipendente		647,0039	SQM var. dipendente		97,66317
Somma quadr. residui		146593,9	E.S. della regressione		53,09532
R-quadro		0,710013	R-quadro corretto		0,704436
F(1, 52)		127,3185	P-value(F)		1,36e-15
Log-verosimiglianza		290,0965	Criterio di Akaike		584,1930
Criterio di Schwarz		588,1709	Hannan-Quinn		585,7271
rho		-0,013128	Durbin-Watson		1,949315

Scheda 3. Impegni di spesa dei Comuni del Centro-Nord (valori pro capite in euro correnti)

Stime Pooled OLS, usando 81 osservazioni – Incluse 9 unità cross section

Lunghezza serie storiche=9 – Variabile dipendente: Imp

	Coefficiente	Errore Std.	Rapporto <i>t</i>	p-value	
Const	149,015	54,5084	2,7338	0,00772	***
Imp_t_1	0,818792	0,0662026	12,3680	<0,00001	***
Media var. dipendente		814,2403	SQM var. dipendente		135,5433
Somma quadr. residui		500549,7	E.S. della regressione		79,59945
R-quadro		0,659434	R-quadro corretto		0,655123
F(1, 79)		152,9670	P-value(F)		3,64e-20
Log-verosimiglianza		-468,4590	Criterio di Akaike		940,9181
Criterio di Schwarz		945,7070	Hannan-Quinn		942,8395
rho		0,079506	Durbin-Watson		1,780152

Scheda 4. Impegni di spesa dei Comuni del Mezzogiorno (valori pro capite in euro correnti)

Stime Pooled OLS, usando 54 osservazioni – Incluse 6 unità cross section

Lunghezza serie storiche=9 – Variabile dipendente: Imp

	Coefficiente	Errore Std.	Rapporto <i>t</i>	p-value	
Const	106,133	42,6348	2,4893	0,01603	**
Imp_t_1	0,858999	0,0669342	12,8335	<0,00001	***
Media var. dipendente		646,4929	SQM var. dipendente		99,51359
Somma quadr. residui		125947,3	E.S. della regressione		49,21446
R-quadro		0,760035	R-quadro corretto		0,755420
F(1, 52)		164,6982	P-value(F)		9,61e-18
Log-verosimiglianza		-285,9978	Criterio di Akaike		575,9956
Criterio di Schwarz		579,9736	Hannan-Quinn		577,5298
rho		-0,032541	Durbin-Watson		1,974709